

SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DEI FASCICOLI CARTACEI DI PRE-TEST DELLE PROVE INVALSI, SOMMINISTRAZIONE DEI FASCICOLI CBT DI PRE-TEST DELLE PROVE INVALSI, CORREZIONE E CODIFICA DELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA PRESENTI NEI FASCICOLI CARTACEI E CBT DELLE PROVE INVALSI, SUPPORTO SCIENTIFICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CORREZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI IN ACCORDO CON QCER E SUPPORTO INFORMATICO PER LA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI STRUMENTI E APPLICATIVI PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI RICERCA E AL PROGETTO "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA". CODICE CUP F88C15001080006. LOTTO CIG 7236527AFC. ACCORDO QUADRO PROT. N. 1185/2018.

TRA

L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con sede legale in Roma, Via Ippolito Nievo, 35 00153, in persona del Direttore Generale, Paolo Mazzoli (nel seguito per brevità anche "***INVALSI***")

E

La Società Eduval Project Srls, sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Bonghi, 13/3 – cap 21052, iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 353555, P. IVA 03464530124, domiciliata ai fini del presente atto in Busto Arsizio (VA), Via Bonghi, 13/3 – cap 21052, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott.ssa Elena Franchini, (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

PREMESSO CHE

- a) l'INVALSI, in seguito ad apposita gara aperta, ha stipulato un Accordo Quadro con la Società Eduval Project Srls, per la successiva conclusione di singoli contratti relativi al servizio di realizzazione e somministrazione dei pre-test cartacei ed elettronici (CBT - *computer based testing*), correzione secondo elevati standard tecnico-scientifici e codifica delle risposte aperte, immissione dati, generazione di archivi relazionali e consultabili di immagini, smaltimento riservato e distruzione di fascicoli delle prove INVALSI (pre-test e rilevazioni ordinarie sull'intera popolazione scolastica);
- b) con nota prot. n. 13132 del 30 novembre 2018, il Responsabile dell'Area Prove ha richiesto la conclusione di un contratto per l'attivazione dei servizi di somministrazione dei fascicoli cartacei di pre-test delle prove INVALSI, somministrazione dei fascicoli CBT di pre-test delle prove INVALSI, correzione e codifica delle domande a risposta aperta presenti nei fascicoli

cartacei e CBT delle prove INVALSI, supporto scientifico per l'individuazione dei protocolli di correzione delle domande a risposta aperta secondo gli standard internazionali in accordo con QCER e supporto informatico per la progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di strumenti e applicativi per l'interscambio di informazioni connessi alle attività istituzionali di ricerca e al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti";

- c) il Direttore Generale, con Determinazione n. 290 del 5 dicembre 2018, ha autorizzato la stipula del contratto per i servizi indicati in epigrafe, così come predisposti per un importo complessivo di euro 1.323.000,00 (unmilionetrecentoventitremila/00) oltre IVA;
- d) verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, che graverà sul capitolo 01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 id. 00326 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry) del bilancio dell'INVALSI con impegno definitivo n. 2241/2018

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della scrittura privata. In particolare: la nota di richiesta prot. n. 13132 del 30 novembre 2018 e la Determinazione n. 290/2018.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione dei servizi di:

1. somministrazione di fascicoli cartacei per la scuola primaria e pilot per la scuola secondaria (propedeutico al CBT)
2. somministrazione di fascicoli CBT per la scuola secondaria (pre-test)
3. correzione delle domande aperte dei fascicoli cartacei (pre-test)
4. correzione delle domande aperte dei fascicoli CBT (main study grado 10 e pre-test CBT)
5. supporto scientifico per l'individuazione dei protocolli di correzione delle domande a risposta aperta secondo gli standard internazionali in accordo con QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e per la predisposizione di materiali a supporto per la creazione di repertori di risposte possibili per la successiva correzione automatizzata delle domande a risposta aperta
6. supporto informatico per la progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di strumenti e applicativi per l'interscambio di informazioni, secondo i più elevati standard di sicurezza, tra gli archivi dei dati di INVALSI e il sistema informativo della società Eduval Project

Srls

nel rispetto della tempistica indicata nel successivo art. 3.

Per le specifiche tecniche dei servizi oggetto del presente contratto si rinvia all'allegato capitolato tecnico.

Con particolare riferimento ai servizi 2 e 5 relativi alle prove della scuola primaria e secondaria, in seguito all'inserimento di un ulteriore grado scolastico, è prevista la presenza in Istituto di personale della società Eduval Project Srls per il supporto alle attività propedeutiche alla somministrazione dei fascicoli Computer Based Test.

Tale personale resta nella disponibilità della società Eduval Project Srls la quale ne cura la direzione e il controllo, con gestione a proprio rischio, organizzandone i mezzi necessari allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 3

TEMPI

L'esecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto, avrà inizio a partire dalla data del 10 dicembre 2018 con termine il 31 luglio 2019.

I tempi di esecuzione di ciascun sotto servizio devono rispettare la seguente scansione temporale:

1. somministrazione di fascicoli cartacei per la scuola primaria e *pilot* per la scuola secondaria (propedeutico al CBT) – entro **31 luglio 2019**;
2. somministrazione di fascicoli CBT per la scuola secondaria (pre-test) – entro **31 luglio 2019**;
3. correzione delle domande aperte dei fascicoli cartacei (pre-test) – entro **31 maggio 2019**;
4. correzione delle domande aperte dei fascicoli CBT (*main study* grado 10 e pre-test CBT) – entro **31 maggio 2019**;
5. supporto scientifico per l'individuazione dei protocolli di correzione delle domande a risposta aperta secondo gli standard internazionali in accordo con QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e per la predisposizione di materiali a supporto per la creazione di repertori di risposte possibili per la successiva correzione automatizzata delle domande a risposta aperta. – entro **31 maggio 2019**;
6. supporto informatico per la progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di strumenti e applicativi per l'interscambio di informazioni, secondo i più elevati standard di sicurezza, tra gli archivi dei dati di INVALSI e il sistema informativo del contraente – entro **31 luglio 2019**.

ARTICOLO 4

VALORE DEL CONTRATTO

Il contraente si obbliga e si impegna ad eseguire i servizi di cui al precedente art. 2 alle condizioni e nei termini indicati nel presente contratto. Il totale pattuito e accettato è di euro 1.323.000,00 (unmilionetrecentoventitremila/00) oltre IVA, così suddiviso:

- SERVIZIO 1: € 144.000,00 oltre IVA;

- SERVIZIO 2: € 207.000,00 oltre IVA
- SERVIZIO 3: € 75.600,00 oltre IVA;
- SERVIZIO 4: € 401.400,00 oltre IVA;
- SERVIZIO 5: € 225.000,00 oltre IVA;
- SERVIZIO 6: € 270.000,00 oltre IVA.

Il contraente dichiara che la somma sopraindicata è comprensiva di tutte le spese inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nelle Richieste, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e dalle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del presente contratto secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INVALSI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nel presente contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INVALSI, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente all'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'INVALSI qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) comunicare all'INVALSI le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'INVALSI e/o da terzi autorizzati.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle presenti prestazioni contrattuali; detto personale potrà, qualora ne ricorra la necessità, accedere agli uffici dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
6. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'INVALSI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli specifici contratti.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza.

ARTICOLO 6

VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INVALSI.

3. In ogni caso, l'INVALSI, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.

ARTICOLO 7

PENALI

1. Sarà applicata una penale pari all'1 per mille al giorno in funzione del ritardo del servizio erogato o del tempo necessario per adeguare il servizio alle specifiche tecniche richieste dall'INVALSI.
2. L'eventuale applicazione delle penali previste dal presente contratto non può eccedere la misura del 10% del valore dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l'esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell'INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ..
3. Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l'INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni.

ARTICOLO 8

INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dall'Accordo Quadro e dal presente contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, verranno contestati all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ARTICOLO 9

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Contraente con la stipula del presente contratto, si rinvia alla cauzione definitiva prestata in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE

1. L'INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Accordo Quadro e il presente contratto non avrebbero dovuto essere aggiudicati al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro, del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INVALSI;

f) nei casi di cui agli articoli 6 (Verifiche e monitoraggio); 13 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 20 (Codice Etico), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Danni, responsabilità civile);

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. L'INVALSI deve risolvere il presente Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre, l'INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.

4. In caso in cui l'INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, l'INVALSI assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'INVALSI potrà risolvere il presente Contratto di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore

per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione del presente Contratto di Fornitura, l'INVALSI si riserva di risolvere il l'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. Nel caso di risoluzione del presente Contratto di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto di Fornitura, l'INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di fornitura risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'INVALSI al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 11

RECESSO

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite relative al presente contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. L'INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, dal presente Contratto di Fornitura, anche senza

motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e del presente contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 13

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro e del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso e del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro e del presente contratto rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno

rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016D.Lgs. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro e del presente contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'INVALSI di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 14

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e del presente contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e del presente contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il presente Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INVALSI.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e del presente contratto affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio/i, oggetto del presente contratto, nominato dal Fornitore è la Dott.ssa Elena Franchini.

2. Il Responsabile del Servizio/i è il referente responsabile nei confronti dell'INVALSI per l'esecuzione del presente Contratto di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio/i, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'INVALSI.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Contraente elegge il proprio domicilio presso Via Bonghi, 13/3 – 21052 Busto Arsizio (VA)
2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Roma.

ARTICOLO 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel.: 06/941851 - Fax: 06/94185229.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l'ing. Marras Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

Conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

- ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)).

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, il Fornitore assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di

distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

ARTICOLO 19 CODICE ETICO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

3. In ogni caso, si conviene che l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 21

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l'Aggiudicatario potrà emettere fattura secondo le seguenti modalità:

- SERVIZIO 1: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio;
- SERVIZIO 2: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio;
- SERVIZIO 3: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio;
- SERVIZIO 4: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio;
- SERVIZIO 5: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio;
- SERVIZIO 6: mensilmente, in base allo stato di avanzamento del servizio.

Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data dell'Accordo Quadro;
- numero di protocollo e data del presente contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.

Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse.

L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e

prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nell'art. 20 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

ARTICOLO 22 DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 23 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

INVALSI

IL FORNITORE

**Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli**

**L'Amministratore Unico
Elena Franchini**